

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

presentate l'8 dicembre 1987*

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

continuità, l'indennità forfettaria per ore straordinarie ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VI dello statuto del personale.

A seguito del bando di concorso CC/D/2/81 del 1° settembre 1981, per un posto di autista assegnato ad (« affecté à ») un membro della Corte dei conti, il sig. Rousseau, con decisione 28 ottobre 1981, veniva nominato in prova come autista nel grado D 3, scatto 1, con assegnazione presso (« affectation auprès ») un membro di detta Corte. Con effetto dal 1° maggio 1982 veniva nominato in ruolo come autista presso (« auprès ») un membro della Corte dei conti. Egli lavorava come autista di un membro della Corte e in quanto tale fruiva di un'indennità forfettaria per ore straordinarie in aggiunta allo stipendio, conformemente ad accordi intervenuti a norma dell'art. 3 dell'allegato VI dello statuto del personale.

Con decisione 16 settembre 1985, 85-12, la Corte dei conti decideva di attribuire, a partire da detta data, tutti i posti di autista al « settore presidenza ». Lo stesso giorno il presidente della Corte adottava una decisione che a partire dal 16 settembre 1985 cambiava l'assegnazione (« affectation ») del Rousseau, trasferendolo dal membro della Corte al « settore presidenza ». Il 18 settembre 1985 il presidente decideva che il Rousseau era « mis a disposition (...) auprès du cabinet de (lo stesso membro) (...) pour une période indéterminée, ne pouvant en aucun cas excéder le mandat du membre », con effetto dal 16 settembre 1985. Il Rousseau continuava a percepire, senza soluzione di

Il 25 novembre 1985 otto autisti dei membri, compreso il Rousseau, protestavano sostenendo che la decisione adottata era in contrasto con la descrizione del posto contenuta nel bando di concorso in forza del quale erano stati nominati e che li avrebbe privati dell'indennità forfettaria per ore straordinarie, qualora non lavorassero effettivamente come membri del gabinetto di un membro della Corte. Poiché a detta lettera veniva risposto che gli autisti potevano presentare solo comunicazioni individuali, il Rousseau il 13 dicembre 1985 indirizzava al presidente un documento indicato come « domanda » e che fa riferimento all'art. 90, n. 1, dello statuto del personale. Per quanto successivamente abbiano avuto luogo dei colloqui, a detto documento non è stata data risposta scritta e la domanda (o il reclamo, se, come sostenuto dal ricorrente, di reclamo si trattava) veniva considerato respinta il 13 aprile 1986.

Il Rousseau proponeva quindi il presente ricorso contro la Corte dei conti, chiedendo che fosse annullata

— la decisione n. 85-12, adottata il 16 settembre 1985 dalla Corte dei conti e che assegnava alla presidenza gli autisti di servizio;

* Traduzione dall'inglese.

--- la decisione 16 settembre 1985 del presidente della Corte, la quale, in forza della decisione 16 settembre 1985, n. 85-12 della Corte dei conti, ha assegnato il sig. Marc Rousseau al settore « presidenza »;

--- in quanto occorra, il silenzio-rifiuto opposto dall'autorità che ha il potere di nomina al reclamo amministrativo proposto dal ricorrente il 13 dicembre 1985 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale.

Il ricorrente deduce, in primo luogo, la trasgressione dello statuto. In contrasto con l'art. 4, il tramutamento non ha avuto lo scopo di provvedere alla copertura di un posto vacante. Egli non è stato assegnato ai sensi dell'art. 7, n. 1, poiché non si è avuto né nomina, né trasferimento ad un posto. Di conseguenza, egli non poteva essere privato dell'indennità forfettaria alla quale, come autista di un membro, aveva diritto in forza degli accordi conclusi ai sensi dell'allegato VI. Il cambiamento del suo diritto a detta indennità e il rischio che questa venga soppressa qualora egli cessasse di lavorare per un membro costituiscono lesione dei diritti quesiti.

La Corte dei conti ribatte anzitutto che il ricorso è irricevibile. Il ricorrente non avrebbe alcun interesse da tutelare, dato che: a) potrebbe sempre essere tramutato nell'ambito dell'istituzione, a discrezione di questa, b) di fatto le sue mansioni sono rimaste le stesse, e c) egli riceve tuttora l'indennità forfettaria e continuerà a riceverla finché

sarà autista di un membro. Inoltre, la Corte dei conti sostiene che non è stato mai proposto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, ma soltanto una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, cosicché, in forza dell'art. 91, n. 2, il ricorrente non può adire la Corte.

La prima di queste eccezioni confonde in parte la ricevibilità con il merito; il ricorrente non deve dimostrare che il ricorso è fondato prima che l'azione possa essere ritenuta ricevibile.

Egli sostiene che, giuridicamente non può essere trasferito da un posto presso un membro a un posto presso il « settore presidenza » (a quanto pare l'ufficio della Corte dei conti responsabile dei servizi amministrativi generali) essendo destinato a lavorare per un membro per un periodo indeterminato che non può eccedere la durata del mandato del membro stesso. Invece di essere un autista fisso di un membro con diritto all'indennità forfettaria per ore straordinarie (almeno per tutto il tempo in cui l'accordo rimane in vigore), corre il rischio che possa essere posto termine al periodo durante il quale egli guida per un membro con la perdita dell'indennità forfettaria.

Mi sembrano argomenti plausibili che egli può validamente addurre. Non è necessario che a tal fine egli dimostri di avere a tutt'oggi subito perdite pecuniarie (causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. 1979, pag. 197, e 7/77, Van Wüllerstorff und Urbair/Commissione, Racc. 1978, pagg. 769 e 779). Se la sua tesi è esatta, egli ha perso la certezza dell'indennità (e il van-

taggio, che può considerare tale, di trasportare una persona piuttosto che far parte di un pool). La precitata causa è del tutto diversa dalla causa 204/85 (Stroghili/Corte dei conti, Racc. 1987, pag. 389), in cui la perdita o l'interesse asseriti erano molto più remoti.

Respingerei la tesi secondo la quale egli non avrebbe un sufficiente interesse ad agire.

Per quanto riguarda la forma della sua comunicazione del 13 dicembre 1985, la Corte dei conti eccepisce con ragione che essa non si riferisce all'art. 90, n. 2, dello statuto né usa il termine « reclamo ».

Il documento, tuttavia, è stato, a quanto pare, redatto dallo stesso Rousseau a seguito dell'affermazione, a mio parere, inesatta secondo la quale non sono ammesse petizioni o passi collettivi. Se a questa Corte possono essere proposti ricorsi collettivi (come frequentemente avviene) non vedo perché domanda o reclami collettivi non potrebbero essere proposti, purché dai rispettivi documenti emergano interessi individuali.

Nel caso in esame, dato che le decisioni di cui trattasi erano state adottate e sembra poco probabile che una domanda intesa alla loro revoca potesse approdare a qualche risultato, non ritengo giusto adottare un atteggiamento troppo formalista nei confronti di questo specifico documento. Il reclamo ivi contenuto è sufficientemente particolareggiato (alla luce delle pronunzie, ad esem-

pio, nelle cause 30/68 (Lacroix/Commissione, Racc. 1970, pag. 309, punto 4 della motivazione), 79/70 (Müllers/Comitato economico e sociale, Racc. 1971, pagg. da 689 a 697, punto 15 della motivazione), 191/84 (Barcella/Commissione, Racc. 1986, pag. 1541, punto 12 della motivazione), cause riunite 146 e 431/85, Diezler/Comitato economico e sociale, Racc. 1987, pag. 4283, punto 8 della motivazione, ed in particolare nella causa 54/77 (Herpels/Commissione, Racc. 1978, pagg. 585, 600), che al punto 47 recita che: « gli eventuali reclami non sono sottoposti a condizioni di forma ed il loro contenuto deve come la Corte ha più volte dichiarato, essere interpretato e valutato dall'amministrazione con tutta la diligenza che una grande organizzazione bene attrezzata deve mostrare nei confronti dei suoi amministratori, ivi compreso il suo personale »; sono propenso a considerare la nota 13 dicembre 1985 un reclamo, indipendentemente dal fatto che la comunicazione collettiva degli autisti possa essere trattata come una domanda individuale avanzata dal Rousseau e respinta dalla Corte dei conti.

Di conseguenza respingere le eccezioni preliminari di irricevibilità del presente ricorso.

Nella causa 69/83 (Lux/Corte, Racc. 1984, pagg. 2447, 2463) la Corte, nel confermare la precedente giurisprudenza, ha sottolineato che le istituzioni della Comunità hanno « un vasto potere discrezionale nell'organizzazione dei servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell'assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti ».

Nonostante detto potere discrezionale la Corte ha affermato che un equilibrio deve essere stabilito tra gli interessi del servizio e i diritti e gli interessi del dipendente. Così nelle cause riunite 161 e 162/80 (Carbognani/Commissione, Racc. 1981, pagg. 543, 562), la Corte ha affermato che « come riconosce la stessa Commissione seguendo una prassi costante, che si rispecchia negli atti qui contestati, le decisioni di spostamento devono rispettare, al pari dei trasferimenti, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti interessati, l'art. 7, n. 1, dello statuto, particolarmente nel senso che lo spostamento dei dipendenti non può operarsi se non nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti ».

Nelle cause riunite 33 e 75/79 (Kuhner/Commissione, Racc. 1980, pagg. 1677, 1697) la Corte ha di nuovo parlato dell'equilibrio tra i diritti del dipendente e gli interessi e i diritti dell'istituzione. Così, « tale equilibrio implica in particolare che l'amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un dipendente, nella fattispecie circa la sua assegnazione ad un posto determinato, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente ».

Il ricorrente ha ragione quando assume che non si è avuta nomina, promozione o trasferimento a un posto vacante ai sensi dell'art. 4, né « assegnazione » ai sensi dell'art. 7 dello statuto. Quello che è avvenuto è che il posto stesso, nel contesto di una riorganizzazione è stato trasferito al settore presidenza. Non è più stato un posto presso il gabinetto di un determinato membro. Si

deve anche dire che lo statuto del personale non usa l'espressione « mis à disposition », ad eccezione dell'art. 37, a proposito del « comando » di un dipendente presso un'altra istituzione o un altro ente comunitario, il che non ricorre nel caso di specie. Non si tratta, pertanto, di un provvedimento ufficiale contemplato dallo statuto, come il « trasferimento » o l'« assegnazione ».

Purché i legittimi interessi e i diritti del Rousseau non vengano lesi, non ritengo che, di per sé, siffatta riorganizzazione gli dia un interesse ad agire. La questione è se tali diritti ed interessi siano stati lesi.

Se egli fosse stato semplicemente nominato in primo luogo autista, ma di fatto posto a disposizione di un membro, non mi pare che potrebbe legittimamente dolersi, a parità di condizioni, se gli venisse ordinato di svolgere altre mansioni di autista, quand'anche ciò implicasse la perdita di taluni diritti o privilegi di cui aveva fruito come autista di un membro.

L'avviso di posto vacante e il bando di concorso descrivevano il « posto » solo come « autista D 3, grado 2 » e sotto la rubrica « natura delle mansioni » specificavano che si trattava di fare l'autista di un membro della Corte dei conti.

Tuttavia la nomina, tanto in prova, quanto in ruolo, mi sembra implicasse entrambe le cose. Dalle decisioni risulta chiaramente che egli era stato nominato di fatto e di diritto autista di un membro ed assegnato ad un posto del genere. Può forse costituire, non so, un vantaggio e una soddisfazione l'es-

sere autista di una sola persona piuttosto che essere a disposizione per qualsiasi attività di autista di cui vi sia bisogno. Questo è un fattore che distingue il lavoro specifico dal lavoro generico, per quanto non attribuirei molta importanza a ciò. Quello che importa invece è che al momento della nomina la Corte dei conti aveva già istituito un sistema di indennità forfettarie per ore straordinarie ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VI. Il Rousseau sapeva, al momento della nomina, che detta indennità costituiva parte della sua retribuzione. Fin dall'inizio, quindi, egli era stato nominato autista di un membro e doveva percepire, oltre allo stipendio, l'indennità forfettaria.

Il trasferimento del suo posto al settore presidenza per il motivo indicato nella decisione n. 85-12, che conveniva provvedere alla possibilità di mettere gli autisti « temporaneamente » e secondo le necessità a disposizione dei membri, per un periodo non superiore al loro mandato, e che l'indennità forfettaria sarebbe stata pagata solo per il periodo in cui l'autista era effettivamente a disposizione di un membro (mis « à disposition auprès d'un membre ») mi sembra sopprimere il diritto di essere l'autista di un membro e di continuare a ricevere l'indennità forfettaria. La Corte dei conti, a mio parere, nel caso di specie non era legittimata a farlo. Essa non ha tenuto in sufficiente considerazione i diritti e i legittimi interessi del ricorrente.

Questa conclusione non è in contrasto col principio secondo il quale i dipendenti possono essere assegnati ad altri posti o essere

adibiti a compiti diversi da quelli da essi svolti, purché non siano retrocessi di grado. La peculiarità del caso di specie consiste nel fatto che durante tutto il periodo qui considerato era in gioco un'indennità forfettaria, pari ad un terzo dello stipendio base, la quale, come conseguenza delle decisioni adottate, è divenuta precaria dato che può essere corrisposta o meno a seconda del lavoro di volta in volta effettuato.

Questa conclusione non significa nemmeno che il Rousseau abbia necessariamente diritto per sempre dell'indennità forfettaria. La questione non è stata dibattuta, cosicché si dovrebbe esprimere solo un'opinione provvisoria, ma a prima vista mi pare che un'indennità forfettaria, se viene attribuita ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VI, a norma di questa disposizione può essere data solo per un determinato periodo, indi soppressa. La mia conclusione nel caso in esame si limita a ciò: finché gli accordi che contemplano l'indennità forfettaria valgono per gli autisti dei membri, il Rousseau ha il diritto di fruire dell'indennità stessa.

Per quanto mi riguarda, non ritengo che il trasferimento, per motivi amministrativi, del posto dal gabinetto del membro all'amministrazione sia necessariamente iniquo, purché l'autista nominato autista di un membro espleti dette mansioni secondo le condizioni stabilite, anche se forse sarebbe più semplice lasciare il posto al gabinetto del membro. Tuttavia, il convertire l'autista di un membro in un autista il quale, di tanto in tanto e per un certo periodo, può essere l'autista di un membro, ma al quale, può del pari essere

ordinato di fare qualcosa del tutto diverso come autista senza l'indennità forfettaria, costituisce, a mio parere, un cambiamento di posto e di mansioni che eccede i poteri della Corte dei conti.

È stato sostenuto che detta decisione era stata adottata, non solo nell'interesse del

servizio, ma degli stessi autisti, e sono stati citati degli esempi che suffragherebbero questa tesi (ma di questo è lecito dubitare). Tutto ciò può avere rilievo per stabilire se l'interesse del servizio giustificasse i cambiamenti effettuati, ma non mi sembra faccia venir meno i diritti o i legittimi interessi che il Rousseau poteva esigere fossero rispettati.

Questa causa può, a prima vista, sembrare una tempesta in un bicchiere d'acqua, dato che il Rousseau è stato pagato e continuerà ad essere pagato finché sarà autista di un membro. A mio parere, tuttavia, egli ha diritto all'annullamento delle decisioni adottate nei suoi confronti. A causa dell'interferenza fra le numerose disposizioni della decisione 85-12, ritengo preferibile annullare l'intera decisione unitamente alla decisione 16 settembre 1985, che assegna il Rousseau al settore presidenza. Spetterà poi alla Corte dei conti decidere quali provvedimenti debbano eventualmente essere adottati. Nel presente caso non ritengo necessario annullare il silenzio-rigetto opposto al reclamo del ricorrente; sono invece del parere che al Rousseau debbano essere rimesse le spese di causa.